

Emanato con D.R. n. 4684 del 25.10.2019, come modificato dal D.R. n. 362 del 01.02.2021 e dal D.R. n. 6206 del 24.12.2021

Publicato in albo informatico di Ateneo il 24.12.2021 - In vigore dal 08.01.2022

A cura del Servizio legale e normazione – Area legale e generale



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI ELEZIONI E DESIGNAZIONI

INDICE

Titolo I – Ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ineleggibilità

Art. 3 – Procedure telematiche di votazione

Art. 4 – Seggio virtuale

Titolo II – Elezioni del rettore

Art. 5 – Indizione, verifica dell'ammissibilità delle candidature e tornate elettorali

Art. 6 – Commissione elettorale

Art. 7 – Candidature

Art. 8 – Operazioni di scrutinio in caso di votazioni in modalità tradizionale

Art. 9 – Proclamazione e nomina dell'eletto

Art. 10 – Cessazione anticipata dalla carica

Titolo III – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni nel consiglio di amministrazione

Art. 11 – *Quorum* per la validità della votazione ordinaria e determinazione del numero di eligendi

Art. 12 – Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive

Art. 13 – Graduatoria dei non eletti

Art. 14 – Decorrenza e durata dei mandati

Art. 15 – Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive

Art. 16 – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico

Art. 17 – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione e designazione dei componenti esterni

Art. 18 – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità

Art. 19 – Elezioni delle rappresentanze dei tecnici-amministrativi nel consiglio di dipartimento

Art. 20 – Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici-amministrativi nella giunta di dipartimento

Art. 21 – Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici-amministrativi nel consiglio della scuola

Titolo IV – Elezioni e designazioni delle rappresentanze studentesche

Art. 22 – Ambito di applicazione

Art. 23 – *Quorum* per la validità delle votazioni ordinarie e determinazione del numero di eligendi

Art. 24 – Avvio dei procedimenti

Art. 25 – Indizione

Art. 26 – Esclusione dalla graduatoria dei non eletti

Art. 27 – Mandato

Art. 28 – Elenchi degli elettori

Art. 29 – Liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di amministrazione

Art. 30 – Carenza di rappresentanze e votazioni suppletive

Art. 31 – Proclamazione e nomina degli eletti

Art. 32 – Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di laurea e laurea magistrale

Art. 33 – Carenza di rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di laurea e laurea magistrale

Art. 34 – Elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento

Art. 35 – Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione

Art. 36 – Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento

Art. 37 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti e della rappresentanza dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola

Art. 38 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel comitato per le pari opportunità

Art. 39 – Designazioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento

Titolo V – Elezioni degli organi monocratici

Art. 40 – Ambito di applicazione

Art. 41 – Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell'eletto

Art. 42 – *Quorum* per la validità delle votazioni

Art. 43 – Decorrenza e durata dei mandati

Art. 44 – Candidature

Art. 45 – Dimissioni ed elezioni conseguenti

Art. 46 – Elezioni del direttore di dipartimento

Art. 47 – Elezioni del preside di scuola

Art. 48 – Elezioni del coordinatore di corso di laurea e laurea magistrale

Art. 49 – Elezioni del direttore della scuola di specializzazione

Art. 50 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento, ove costituita

Art. 51 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di scuola

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 52 – Entrata in vigore e abrogazione

Titolo I - Ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di elezione e designazione ai sensi dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento generale di Ateneo e stabilisce altresì la specifica regolamentazione per l'adozione di modalità telematiche di votazione, in aderenza ai principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e agli indirizzi del codice dell'amministrazione digitale.

Art. 2 - Ineleggibilità

1. I casi di ineleggibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del Regolamento generale di Ateneo, riferiti alle cariche accademiche, si applicano anche alle elezioni e designazioni delle altre cariche.

Art. 3 - Procedure telematiche di votazione

1. Le operazioni di voto da remoto si svolgono mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto. In particolare, la procedura adottata prevede la possibilità:

- a) di esprimere un solo voto a favore di un solo eligendo;
- b) di non votare alcun eligendo (scheda bianca);
- c) in via prioritaria, di inserire preliminarmente nel sistema di voto l'elenco nominativo di chi può essere votato;
- d) qualora il sistema non consenta il pre-caricamento di cui al punto c), di inserire l'elenco degli eventuali disponibili all'elezione, ove previsti, e di un campo compilabile in cui l'elettore possa esprimere la propria preferenza, indicando altresì, in caso di omonimie perfette, la data di nascita dell'eligendo prescelto;
- e) di acquisire correttamente la preferenza espressa;
- f) della segretezza del voto;
- g) di adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore.

2. Le operazioni di scrutinio e di formazione delle graduatorie elettorali si svolgono mediante la procedura telematica.

3. Per tutte le operazioni di carattere informatico, il gestore del sistema o della procedura elettorale garantisce il necessario supporto per l'intera durata della stessa.

4. L'organo competente a indire l'elezione esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale o del seggio virtuale e, in generale, sul procedimento elettorale.

Art. 4 - Seggio virtuale

1. Se lo Statuto, il regolamento generale o il presente regolamento non prevedono una commissione elettorale, è istituito un seggio virtuale, in luogo di quello previsto per le votazioni cartacee.

2. Il seggio virtuale ha la composizione prevista per il seggio in presenza e di esso non possono far parte gli eventuali candidati.

3. Il seggio virtuale ha il compito di:

- a) determinare il numero totale degli elettori per ogni votazione, tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali dallo stesso seggio virtuale autorizzate;
- b) determinare, se previsto, il *quorum* per la validità della votazione;

- c) sovrintendere, per quanto possibile, alle operazioni di voto, con la presenza di almeno due componenti, fra cui il presidente o il vicepresidente;
 - d) decidere sull'attribuzione o sulla nullità dei voti qualora il sistema consenta l'espressione del voto attraverso un campo compilabile da parte dell'elettore;
 - e) verificare il raggiungimento dell'eventuale *quorum* per la validità della votazione e individuare l'eletto o gli eletti, sulla base della elaborazione dei dati restituita dal programma informatico di votazione;
 - f) rilevare le eventuali situazioni di incompatibilità.
4. Il seggio virtuale opera validamente:
- nei giorni di votazione, con la partecipazione di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente;
 - in fase di scrutinio, con la partecipazione di almeno tre componenti e decide a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Titolo II - Elezioni del rettore

Art. 5 - Indizione, verifica dell'ammissibilità delle candidature e tornate elettorali

1. Le elezioni sono indette entro il mese di aprile dell'anno in cui termina il mandato con deliberazione del senato accademico con la quale sono indicati le date, gli orari di votazione, il numero, l'ubicazione dei seggi e la relativa assegnazione degli elettori, le modalità ed i termini per la formazione dell'elettorato attivo, per la presentazione, l'ammissione o il ritiro delle candidature e i termini per le pubblicizzazioni.
2. Nella stessa riunione, il senato accademico designa al suo interno una commissione istruttoria per la verifica dell'ammissibilità delle candidature, composta da almeno tre componenti effettivi, tra i quali sono individuati il presidente e il vicepresidente, e un supplente. I candidati non possono far parte della commissione. Contestualmente alla designazione, il senato accademico assegna alla commissione istruttoria un termine per la conclusione dei lavori. Il senato accademico designa, altresì, nella medesima seduta, la commissione elettorale di cui all'articolo 6.
3. Il decreto rettorale di attuazione delle delibere di cui ai commi 1 e 2 è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
4. La commissione istruttoria delibera in presenza della totalità dei suoi componenti, a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione, al termine dei lavori, trasmette al rettore le relative risultanze per la deliberazione del senato accademico.
5. La prima votazione è svolta entro il mese di giugno; l'eventuale seconda votazione si svolge a distanza di almeno quattordici giorni e, in caso di mancata elezione, si procede alla votazione di ballottaggio dopo almeno quattordici giorni dalla seconda votazione. Nel caso in cui la seconda votazione sia invalida per il mancato raggiungimento del *quorum*, con conseguente impossibilità di svolgimento del ballottaggio, tale votazione è ripetuta fino al raggiungimento del suddetto *quorum*.

Art. 6 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale, designata dal senato accademico su proposta del rettore, è formata da almeno cinque componenti scelti fra gli elettori docenti, tecnici-amministrativi e studenti; il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, sono designati fra i professori di ruolo. Sono designati, altresì, almeno quattro componenti supplenti.
2. I candidati non possono far parte della commissione.
3. In caso di modalità tradizionale di votazione, in fase di scrutinio, sull'attribuzione dei voti e sulla nullità delle schede, la commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. In caso di elezioni in modalità telematica, la commissione elettorale:

- a) determina il numero totale degli elettori per ogni votazione tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali, dalla commissione stessa autorizzate, e determina il corrispondente *quorum* per la validità della votazione, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- b) sovrintende per quanto possibile alle operazioni di voto;
- c) sulla base della elaborazione dei dati restituita dal programma informatico di votazione, in caso di raggiungimento del *quorum* individua l'eletto nel candidato che nella prima o nella seconda votazione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

qualora nella seconda votazione non risulti eletto alcun candidato, individua i due candidati ammessi al ballottaggio e, a seguito di quest'ultimo, il candidato eletto al termine del procedimento.

5. La commissione elettorale delibera a maggioranza con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7 - Candidature

1. Possono presentare la propria candidatura i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

2. La candidatura, accompagnata da un *curriculum* inteso a documentare il possesso dei requisiti richiesti e dal programma proposto, deve pervenire nel termine fissato dal decreto di indizione delle elezioni con le seguenti modalità:

- a) raccomandata a mano, consegnata all'ufficio protocollo dell'Ateneo;
- b) raccomandata a/r;
- c) posta elettronica certificata;
- d) modalità telematiche eventualmente attivate.

3. Entro il termine stabilito dal senato accademico, comunque almeno trenta giorni prima delle votazioni, l'elenco dei candidati ammessi, le dichiarazioni di candidatura con i relativi programmi e *curriculum vitae* sono pubblicati nell'albo informatico e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

4. Il candidato ammesso può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni votazione con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al rettore con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura; la rinuncia alla candidatura è pubblicata nell'albo informatico e nel sito web istituzionale dell'Ateneo; i voti eventualmente espressi per il candidato che ha rinunciato sono nulli.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio in caso di votazioni in modalità tradizionale

1. I plichi contenenti le schede votate sono trasmessi dai presidenti di seggio alla commissione elettorale che accerta, dal complesso dei dati forniti e verbalizzati dai seggi, il raggiungimento del *quorum* per la validità della votazione. In caso negativo, non procede alle operazioni di scrutinio e il presidente informa tempestivamente il rettore per la riconvocazione degli elettori alla successiva votazione; in caso positivo procede a mescolare le schede provenienti dai diversi seggi ed effettua lo scrutinio. Analogamente, ma separatamente, la commissione procede per le schede votate dai tecnici-amministrativi; quindi, redige la graduatoria elettorale dopo aver riportato i voti espressi dai tecnici-amministrativi alla percentuale prevista dallo Statuto; al termine, individua il candidato eletto o, nel caso si debba procedere al ballottaggio, i due candidati più votati.

Art. 9 - Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Nelle prime due votazioni, il rettore è eletto con un numero di voti validi che rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non venga raggiunto tale *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione valida; in caso di

parità di voti prevalgono, per il ballottaggio, i candidati con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianità di ruolo, i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il presidente della commissione elettorale proclama l'esito delle votazioni, consegnando gli atti e i verbali della commissione al rettore.

3. Il rettore:

a) esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione e sul procedimento elettorale;

b) al fine della nomina ministeriale dell'eletto, trasmette al Ministro competente le copie conformi dei verbali delle riunioni della commissione, la dichiarazione di opzione dell'eletto per il regime di impegno a tempo pieno e la dichiarazione di accettazione della carica.

4. L'eletto è nominato con decreto del ministro competente.

Art. 10 - Cessazione anticipata dalla carica

1. In caso di cessazione anticipata, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla cessazione, fissando le date di votazione con almeno due mesi di anticipo.

2. Il termine iniziale necessario per l'attribuzione dell'elettorato passivo, in relazione al computo del numero di anni di servizio e di mandato che il candidato deve assicurare prima del collocamento a riposo, decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

3. Il mandato del rettore dura sei anni a partire dalla data della nomina o dalla decorrenza indicata nel decreto ministeriale.

Titolo III - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni nel consiglio di amministrazione.

Art. 11 - *Quorum* per la validità della votazione ordinaria e determinazione del numero di eligendi

1. La votazione ordinaria è valida, in ogni collegio elettorale, qualora abbia preso parte al voto la percentuale di elettori prevista dallo Statuto.

2. Ove le disposizioni statutarie definiscano il numero degli eligendi in percentuale rispetto a un termine di riferimento, il risultato del calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero superiore.

Art. 12 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive

1. Le elezioni delle rappresentanze nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità, nonché le elezioni dei componenti interni nel consiglio di amministrazione, sono indette dal rettore.

2. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di scuola sono indette dal preside.

3. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio e nella giunta di dipartimento sono indette dal direttore di dipartimento.

4. Il rettore, il preside, il direttore di dipartimento, per le elezioni di competenza, formano gli elettorati attivo e passivo provvisori e definitivi, costituiscono i seggi, in presenza o virtuali, e nominano gli eletti.

Art. 13 - Graduatoria dei non eletti

1. Nelle elezioni per le cariche accademiche sono esclusi dalla graduatoria dei non eletti coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti sia nelle votazioni ordinarie sia nelle eventuali votazioni suppletive.

Art. 14 - Decorrenza e durata dei mandati

1. Il termine di decorrenza delle cariche è ordinariamente stabilito al primo novembre. Fatte salve le prescrizioni statutarie, termini diversi possono essere stabiliti in applicazione del regolamento generale di Ateneo.
2. I primi dei non eletti nelle graduatorie delle elezioni ordinarie o suppletive e gli eletti nelle elezioni suppletive sono nominati in sostituzione di rappresentanti cessati anticipatamente, nel rispetto delle riserve eventualmente previste, e completano il mandato dei componenti cessati.
3. Il termine del mandato degli eletti e nominati in esito a votazioni suppletive coincide con quello previsto per le elezioni ordinarie.

Art. 15 - Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive

1. Qualora per un collegio elettorale, per il quale è prevista la presentazione di candidature, non si presenti alcun candidato o sia ammesso alle elezioni ordinarie un numero di candidati inferiore agli eligendi, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti per non meno di sette giorni, al termine dei quali hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata presentata e ammessa almeno una candidatura.
2. Nel caso in cui, dopo la riapertura dei termini, non siano state presentate o ammesse le candidature richieste, è indetta una prima tornata di elezioni suppletive. Per la presentazione delle candidature alle elezioni suppletive è stabilito un periodo non inferiore a sette giorni senza previsione di alcuna riapertura dei termini in caso di mancanza di candidature ammesse; in quest'ultimo caso non si fa luogo alle elezioni che vengono annullate con provvedimento del soggetto competente all'indizione e si applica il comma 4.
3. Qualora a seguito di elezioni ordinarie non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti sono indette elezioni suppletive con le modalità previste per le elezioni ordinarie in quanto applicabili; i termini sono stabiliti nel decreto di indizione e in eventuali disposizioni integrative, emanate con lo stesso decreto di indizione, ovvero con separato provvedimento.
4. Qualora, per un collegio elettorale, il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive risulti inferiore a quello degli eligendi, non si procede a ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione dell'organo nella nuova composizione non è inficiata.

Art. 16 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico

1. Dopo il rinnovo delle cariche di direttore di dipartimento in scadenza nell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti nel senato accademico di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), c) e d) dello Statuto, comunque entro la prima decade di luglio, il rettore, dandone comunicazione al senato accademico, indice le elezioni e fissa la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di ottobre; il rettore nomina la commissione elettorale, indicandone il presidente.
2. La commissione elettorale è composta da almeno tre elettori docenti o tecnici-amministrativi dell'Ateneo; è altresì nominato almeno un componente supplente. La commissione procede all'individuazione degli eletti per ogni collegio elettorale, sommando i voti espressi nei seggi, garantendo la nomina del più votato in ogni collegio, applicando finché possibile la riserva per area disciplinare prevista dall'art. 16, comma 1, lettera c), dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità. La commissione elettorale decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le candidature individuali da parte degli interessati, unitamente al relativo *curriculum vitae*, devono pervenire entro il termine indicato nel decreto di indizione con le seguenti modalità:
 - a) raccomandata a mano all'ufficio protocollo dell'Ateneo;
 - b) raccomandata a/r;
 - c) posta elettronica certificata;
 - d) modalità telematiche eventualmente attivate.

4. L'ammissibilità delle candidature è stabilita dalla commissione elettorale entro il termine indicato nel decreto di indizione e la decisione è pubblicata nell'albo informatico e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

Art. 17 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione e designazione dei componenti esterni

1. Di norma, entro la prima decade di giugno dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei consiglieri di amministrazione, il rettore avvia l'iter per la costituzione del nuovo organo, dandone comunicazione al senato accademico. Con decreto, indice le elezioni per i candidati interni, di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c), dello Statuto, e avvia il procedimento per la designazione per i candidati esterni, di cui all'art. 20, comma 1, lett. e), dello Statuto. Il termine per la presentazione delle candidature è di almeno venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in albo informatico del decreto; lo svolgimento delle votazioni e la designazione avvengono, di norma, nel mese di ottobre.

2. Il rettore propone al senato accademico i componenti della commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature per la designazione di competenza; successivamente procede alla nomina assegnando, per la conclusione dei lavori, non meno di sette giorni dal termine per la relativa presentazione.

3. La commissione è composta dal rettore, che la presiede, nonché da quattro professori ordinari di scuole diverse fra loro e da quella del rettore. Essa delibera in presenza della totalità dei suoi componenti, a maggioranza. I candidati non possono far parte della commissione.

4. In tempo utile per lo svolgimento delle votazioni, il rettore nomina il presidente, il vicepresidente e i componenti della commissione elettorale, formata da almeno tre elettori docenti e/o tecnici-amministrativi dell'Ateneo, nonché da almeno un componente supplente. La commissione:

- a) redige le graduatorie per i due collegi elettorali (docenti e tecnici-amministrativi);
- b) somma i voti espressi dagli elettori nei seggi applicando, finché possibile, le riserve previste dallo Statuto, individua gli eletti e le precedenze in caso di parità di voti;
- c) rileva le eventuali situazioni di incompatibilità;
- d) decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il decreto di cui al comma 1 richiama i requisiti di ammissibilità, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e definisce le modalità di presentazione delle candidature, corredate del relativo *curriculum vitae*, a scelta fra le seguenti:

- a) a mano all'ufficio protocollo dell'Ateneo;
- b) tramite raccomandata a/r;
- c) per posta elettronica certificata;
- d) con modalità telematiche eventualmente attivate.

6. Ciascuna candidatura è pubblicata nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, almeno quindici giorni prima delle votazioni dei candidati interni e della designazione dei candidati esterni.

7. I candidati ammessi, qualora siano dipendenti pubblici, producono al senato accademico, prima della designazione, l'autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza all'assunzione della carica.

8. Qualora per la componente esterna non si presenti alcun candidato o sia ammesso un numero di candidati inferiore ai designandi, è previsto un nuovo termine per la presentazione di candidature non inferiore a dieci giorni; nel caso in cui, dopo la riapertura del termine, non siano state presentate sufficienti candidature o sia stato ammesso un numero di candidati inferiore ai designandi, il senato accademico procede, sulla base dei *curricula* presentati, alla designazione dei candidati esterni ammessi. Nell'ipotesi in cui, alla data di inizio del mandato, permanga la carenza totale o parziale di componenti esterni, il consiglio di amministrazione opera validamente nelle more delle ulteriori procedure per la presentazione di candidature. Esso opera, altresì, validamente nelle more delle procedure per la copertura della vacanza anticipata di uno o più componenti esterni in carica. Qualora detta vacanza anticipata si verifichi negli ultimi sei mesi di mandato non si procede alla designazione sostitutiva. I nuovi componenti esterni designati dal senato accademico completano il mandato degli uscenti.

9. I candidati eletti e designati sono nominati dal rettore.

10. Nel caso in cui si proceda alla sostituzione dei componenti esterni, in alternativa all'avvio di un procedimento di designazione suppletiva, il senato accademico, su proposta del rettore, può decidere di scegliere fra i candidati già ammessi per il quadriennio di riferimento, i quali conservino l'interesse alla nomina e i requisiti previsti nell'avviso pubblico al quale hanno risposto.

Art. 18 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e si svolgono contestualmente alle votazioni per le rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico.

2. La commissione elettorale competente per le elezioni del senato accademico provvede a redigere le graduatorie per i diversi collegi elettorali (docenti e tecnici-amministrativi) e procede all'individuazione degli eletti, sommando i voti espressi dagli elettori nei seggi, applicando le riserve a favore di due donne per ogni collegio, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità.

3. La carica di componente del comitato pari opportunità in rappresentanza dei tecnici-amministrativi è incompatibile con la carica di componente del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

Art. 19 - Elezioni delle rappresentanze dei tecnici-amministrativi nel consiglio di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette dal direttore di dipartimento, e si svolgono, di norma, entro la prima decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti.

2. Il numero degli eligendi è stabilito, nella misura del venti per cento dei tecnici-amministrativi del dipartimento, fatti salvi gli ampliamenti della rappresentanza eventualmente disposti dal regolamento di dipartimento in applicazione dello Statuto.

3. Il responsabile amministrativo, componente di diritto del consiglio di dipartimento, ha elettorato attivo.

4. L'elettore in regime di impegno a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo degli eligendi e dispone di un voto.

Art. 20 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici-amministrativi nella giunta di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e gestite dal direttore di dipartimento per collegi elettorali distinti (docenti e tecnici-amministrativi) e si svolgono, di norma, entro la prima decade di giugno dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Per le votazioni dei tecnici-amministrativi, hanno elettorato i rappresentanti eletti nel consiglio di dipartimento. Le votazioni per i rappresentanti di docenti e tecnici-amministrativi nella giunta si svolgono, di norma, dopo l'elezione del direttore del dipartimento in scadenza nello stesso anno accademico, indetta dal decano della medesima struttura.

2. Il direttore e il vice direttore del dipartimento, componenti di diritto della giunta, hanno elettorato attivo per la componente docente; il responsabile amministrativo, componente di diritto della giunta, ha elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei tecnici-amministrativi.

Art. 21 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici-amministrativi nel consiglio della scuola

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive sono indette dal preside di scuola, e si svolgono, di norma, entro la prima decade di luglio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Le votazioni si svolgono dopo le elezioni dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti in scadenza nello stesso anno.
2. Per l'elezione del rappresentante dei tecnici-amministrativi, hanno elettorato attivo e passivo i tecnici-amministrativi assegnati alla scuola. L'elettore in regime di impegno a tempo parziale dispone di un voto.
3. Il decreto di indizione contiene le disposizioni per lo svolgimento delle elezioni, l'effettuazione dello scrutinio, manuale (cartaceo) o informatico, e la proclamazione degli eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari applicabili, comprese quelle eventualmente inserite nel regolamento della scuola.
4. Prima della pubblicazione degli elettorati definitivi per l'elezione dei docenti nel consiglio della scuola, i direttori di dipartimento designano i rispettivi vicedirettori, affinché, ove abbiano gli altri requisiti previsti, possano concorrere a formare l'elettorato passivo, quali componenti di diritto della giunta.

Titolo IV - Elezioni e designazioni delle rappresentanze studentesche

Art. 22 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle elezioni o alle designazioni delle rappresentanze di studenti, dottorandi e specializzandi nei consigli dei corsi di laurea e laurea magistrale, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli delle scuole di specializzazione, nei consigli e nelle giunte dei dipartimenti, nei consigli delle scuole e nel comitato per le pari opportunità.

Art. 23 - Quorum per la validità delle votazioni ordinarie e determinazione del numero di eligendi

1. Le votazioni ordinarie sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora sia raggiunto il *quorum* di votanti previsto dallo Statuto.
2. Ove le disposizioni dello Statuto o del presente regolamento prevedano una quantificazione percentuale dei rappresentanti eligendi, il risultato del relativo calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero superiore.

Art. 24 - Avvio dei procedimenti

1. Il rettore stabilisce con decreto le date di votazione per le elezioni delle rappresentanze nei consigli di corso di laurea e laurea magistrale, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, le quali, di norma, si svolgono contestualmente nel mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato.
2. Il preside indice le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di scuola. Il direttore di dipartimento indice le elezioni delle medesime rappresentanze nel consiglio di dipartimento.
3. Il preside, d'intesa con i direttori dei dipartimenti della scuola, stabilisce con decreto, di norma, una data unica per le elezioni studentesche di competenza della scuola stessa e dei dipartimenti, da svolgersi contestualmente presso i seggi, in presenza o virtuali, costituiti a cura dei dipartimenti.

Art. 25 - Indizione

1. Il decreto di indizione stabilisce le date di votazione e gli orari, in relazione all'esigenza di favorire il raggiungimento del *quorum* per la validità delle votazioni, stabilito dallo Statuto; il decreto, o un provvedimento successivo, indica inoltre il numero degli eligendi.
2. Il decreto rettorale di indizione è tempestivamente pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo; il decreto di indizione del preside o del direttore di dipartimento è tempestivamente pubblicato nel sito web della struttura interessata.

Art. 26 - Esclusione dalla graduatoria dei non eletti

1. Nell'ambito delle elezioni alle cariche accademiche, l'esclusione dalla graduatoria dei non eletti di coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti è stabilita considerando il complesso delle elezioni ordinarie e delle eventuali suppletive della stessa tornata per il medesimo organo.
2. Nelle elezioni a liste concorrenti, l'esclusione è stabilita nei confronti di coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti nell'organo, a qualunque lista appartenga.

Art. 27 - Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici.
2. Non sono ammessi più di due mandati o scorsi di mandato consecutivi per le cariche accademiche di cui all'art. 5 dello Statuto, per le rappresentanze nei consigli di scuola e nelle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio. In tali casi è possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
3. Gli eletti sono nominati dal primo novembre e restano in carica fino al 31 ottobre del biennio di mandato.
4. I rappresentanti, studenti e dottorandi, eletti negli organi di governo e nel consiglio della scuola completano il loro mandato anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio.
5. Per le elezioni svolte senza liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, subentra il primo dei non eletti; per il comitato per le pari opportunità, la nomina sostitutiva è effettuata provvedendo a garantire, finché possibile, la riserva prevista.
6. Per le elezioni svolte con liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, subentra il primo candidato nella graduatoria dei non eletti della medesima lista.
7. I rappresentanti nominati restano in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 28 - Elenchi degli elettori

1. Al provvedimento di indizione sono, di norma, allegati gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili; in caso di elevato numero di elettori, il provvedimento indica il periodo e le modalità con cui gli elenchi saranno consultabili.
2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione. In esito alle relative verifiche e alle decisioni dell'organo che ha indetto le elezioni oppure della commissione elettorale, ove prevista, sono formati e pubblicati, entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione, gli elenchi alfabetici definitivi.

Art. 29 - Liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di amministrazione

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione si svolgono, di norma, col sistema a liste concorrenti.
2. Ciascuna lista per il senato accademico e per il consiglio di amministrazione è formata da un numero di candidati compreso fra il doppio e il quadruplo dei rappresentanti da eleggere.
3. Non è ammessa la presentazione di denominazioni e contrassegni di lista identici o suscettibili di essere confusi con quelli già presentati per il procedimento in corso, nonché la presentazione di denominazioni e contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume oppure richiamanti partiti politici nazionali o locali.

Art. 30 - Carenza di rappresentanze e votazioni suppletive

1. Qualora le votazioni ordinarie, per un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* previsto dallo Statuto o non abbiano avuto effetto per la mancanza di voti validamente espressi oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è comunque validamente costituito.
2. Qualora per un collegio elettorale per il quale è prevista la presentazione di candidature individuali o di liste concorrenti, non si presenti o sia ammesso alcun candidato o sia ammessa alcuna lista, non si procede alle elezioni e l'organo collegiale è validamente costituito senza la corrispondente rappresentanza.
3. In caso di carenza totale di rappresentanza per un collegio elettorale in esito alle votazioni ordinarie o per effetto della carenza totale di candidature, si applicano le norme espressamente previste negli articoli seguenti del presente regolamento, riferiti ai singoli organi collegiali.
4. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, l'organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto, attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale e si applicano le norme previste negli articoli seguenti del presente regolamento, riferiti ai singoli organi collegiali, fermo restando che non sono previste elezioni suppletive per le elezioni a liste concorrenti.

Art. 31 - Proclamazione e nomina degli eletti

1. L'organo che ha indetto le elezioni:
 - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del procedimento;
 - b) con proprio decreto, proclama l'esito delle votazioni, nomina gli eletti e definisce la graduatoria dei non eletti per eventuali surroghe ai sensi delle norme applicabili.
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), qualora sia emanato dal rettore, è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo; qualora sia emanato dal preside o dal direttore di dipartimento, è pubblicato nel sito web della relativa struttura. Della pubblicazione del suddetto decreto è data notizia ai nominati e agli altri elettori, alle strutture e agli uffici interessati.

Art. 32 - Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Le elezioni si svolgono di norma con modalità telematiche e sono disciplinate da specifiche disposizioni regolamentari approvate dal senato accademico ed emanate dal rettore, che trovano altresì applicazione, per quanto compatibili, nel caso in cui le elezioni si svolgano con modalità tradizionali, eventualmente integrate dal decreto di indizione.

Art. 33 - Carenza di rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Il rettore, con decreto, delega ai direttori di dipartimento:
 - a) l'indizione e lo svolgimento di elezioni suppletive di cui al presente articolo, nonché la nomina degli eletti;
 - b) la scelta sulla modalità di voto (tradizionale o telematica).
2. Il direttore di dipartimento indice una prima elezione suppletiva obbligatoria qualora, in esito alle elezioni ordinarie per un consiglio di corso di laurea e laurea magistrale, di seguito denominati CCS, non risulti eletto alcun rappresentante per il mancato raggiungimento del *quorum* previsto dallo Statuto o per la mancanza di voti validamente espressi.

3. Per i CCS che hanno raggiunto il *quorum* di validità delle elezioni, nonché per quelli che hanno già svolto una prima elezione suppletiva a seguito del suo mancato raggiungimento, in caso di cessazione di rappresentanti eletti non sostituibili per la mancanza o l'esaurimento della graduatoria dei non eletti, il direttore indice obbligatoriamente:

- a) una elezione suppletiva dopo il verificarsi, nel corso del mandato, della prima cessazione non sostituibile;
- b) una elezione suppletiva, anche successiva alla prima, quando la rappresentanza in un CCS si sia azzerata a seguito della cessazione di tutti i rappresentanti;
- c) una elezione suppletiva a seguito della richiesta scritta di almeno cinque iscritti ai corsi del CCS nei seguenti casi:
 - CCS con un numero di rappresentanti inferiore rispetto al numero di eligendi anche senza cessazioni intervenute nel corso del mandato;
 - CCS con cessazioni non sostituibili intervenute nel corso del mandato anche nel caso in cui la rappresentanza non sia azzerata e si sia già svolta un'elezione suppletiva.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 3 e in assenza della richiesta di almeno cinque iscritti, il direttore ha, comunque, la facoltà di indire elezioni suppletive.

Art. 34 - Elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento

1. Le elezioni sono indette, per collegi distinti, dal direttore del dipartimento nel periodo, di norma, compreso fra il primo marzo e la prima decade di maggio dell'anno in cui termina il mandato dei rappresentanti.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta, per il rispettivo collegio, a coloro che risultino iscritti, entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi, ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione affidati al dipartimento.

3. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, il direttore del dipartimento indice elezioni suppletive.

Art. 35 - Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione

1. Il decreto di indizione del direttore/coordinatore della scuola indica il numero dei docenti componenti del consiglio e il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti. Le elezioni si svolgono, di norma nel mese di settembre dell'anno in cui termina il mandato dei rappresentanti.

2. Qualora il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione sia pari o inferiore al numero degli eligendi, non si procede a elezioni ed il direttore/coordinatore nomina tutti gli iscritti componenti del consiglio della scuola di specializzazione.

3. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultino iscritti alla scuola di specializzazione, entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi.

4. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, il direttore/coordinatore indice elezioni suppletive.

Art. 36 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento

1. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento indica il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei docenti, ove non diversamente disposto dal regolamento di dipartimento. Le elezioni si svolgono, di norma, entro il mese di giugno, contestualmente a quelle dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di scuola.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea e laurea magistrale affidati al dipartimento già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.

3. Qualora il numero degli elettori sia pari o inferiore al numero degli eligendi, tutti i suddetti elettori sono nominati componenti del consiglio di dipartimento.

4. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, il direttore indice elezioni suppletive.

Art. 37 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti e della rappresentanza dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola

1. Il decreto di indizione del preside indica la riserva prevista dallo Statuto e il numero degli eligendi che, inclusa la rappresentanza dei dottorandi/specializzandi, non può essere inferiore al 15% dei docenti, salvo quanto disposto in incremento dal regolamento di scuola. Il decreto può altresì prevedere la presentazione di candidature entro un termine indicato.

2. Le elezioni si svolgono, in via ordinaria entro il mese di giugno dell'anno di scadenza dei mandati, in collegi distinti, rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti e della rappresentanza dei dottorandi/specializzandi.

3. L'elettorato attivo per il collegio studenti spetta ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea e laurea magistrale attribuiti ai dipartimenti della scuola, già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione; l'elettorato attivo per il collegio dottorandi/specializzandi spetta ai relativi rappresentanti nei consigli dei dipartimenti della scuola, già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.

4. L'elettorato passivo per il collegio elettorale studenti spetta a tutti gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale affidati ai dipartimenti della scuola che, alla data del decreto di indizione, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. L'elettorato passivo per il collegio elettorale dottorandi e specializzandi spetta a tutti gli specializzandi della scuola iscritti alla data del decreto di indizione, e spetta ai dottorandi iscritti, alla suddetta data, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca.

5. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, il preside indice elezioni suppletive.

Art. 38 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel comitato per le pari opportunità

1. Il decreto di indizione del rettore indica il numero degli eligendi nonché la riserva di genere previsti dallo Statuto.

2. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.

3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi che risultino iscritti alla data del decreto di indizione.

4. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, il rettore indice elezioni suppletive. Indice elezioni suppletive anche nel caso in cui la cessazione riguardi l'unica componente di genere femminile non sostituibile in quanto, in graduatoria, non sono presenti donne; in tal caso, l'elettorato passivo è riservato esclusivamente al genere femminile.

Art. 39 - Designazioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento, dopo l'elezione delle rappresentanze studentesche nel relativo consiglio, convoca i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nominati affinché partecipino a riunioni preliminari alla prima seduta del consiglio al fine di pervenire, mediante indicazione a maggioranza, alla designazione dei rispettivi rappresentanti nella giunta. Il direttore del dipartimento nomina i designati con proprio decreto sulla base della verbalizzazione delle designazioni effettuate.
2. Ove nel consiglio di dipartimento sia stato eletto un solo rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, quest'ultimo è nominato componente della giunta del dipartimento con decreto del direttore.
3. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, il direttore di dipartimento reitera il procedimento di designazione.

Art. 39 bis - Commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD): designazione di uno studente uditore in assenza del rappresentante del consiglio di corso di studio

1. Se in un consiglio di corso di studio non vi sono rappresentanti degli studenti o se essi sono indisponibili a essere designati quali componenti della commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD), il consiglio del corso di studio designa uno studente uditore che partecipa alle adunanze della CPS/CPD senza diritto di voto.

Titolo V - Elezioni degli organi monocratici

Art. 40 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle elezioni del direttore di dipartimento, del preside di scuola, del coordinatore di corso di studio, del direttore di scuola di specializzazione, dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola e, ove costituite, di dipartimento.

Art. 41 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell'eletto

1. Le elezioni del direttore di dipartimento e del direttore di scuola di specializzazione sono indette dal decano dei professori componenti il collegio. Le elezioni del coordinatore di corso di studio sono indette dal direttore del dipartimento. Con i decreti di indizione si provvede alla pubblicazione degli elettorati, attivo e passivo, provvisori e definitivi, e alla costituzione del seggio; i provvedimenti di nomina sono emanati dal rettore.
2. Ai fini dello svolgimento dei procedimenti elettorali di cui al presente titolo, si intende per decano il professore con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario o, in sua assenza, il professore con maggiore anzianità di nomina a professore associato; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica. Il decano, in caso di impedimento, può delegare un professore elettore per l'indizione e lo svolgimento delle procedure elettorali.
3. I provvedimenti di indizione, di costituzione dei seggi e di nomina relativi alle elezioni del preside di scuola sono emanati dal rettore.
4. I provvedimenti di indizione, di costituzione dei seggi e di nomina relativi alle elezioni dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola e, ove costituite, di dipartimento sono emanati, rispettivamente, dal preside e dal direttore.
5. In caso di cessazione anticipata dell'eletto, le elezioni sono indette entro trenta giorni.

Art. 42 - *Quorum* per la validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualora abbia preso parte al voto il numero di elettori previsto dallo Statuto per ciascuna carica. Nei casi in cui lo Statuto preveda un *quorum* inferiore nelle votazioni successive alla prima, anche l'eventuale votazione invalida è computata come prima.

Art. 43 - Decorrenza e durata dei mandati

1. Il mandato decorre, di norma, dal primo novembre successivo all'elezione. Nel caso di elezioni svolte dopo il primo novembre o svolte nel corso del mandato per cessazione anticipata del titolare, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto di nomina.

2. Il direttore di dipartimento, il preside di scuola, il coordinatore di corso di studio e il direttore di scuola di specializzazione restano in carica per un triennio accademico e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria amministrazione sono adottati dal decano dell'organo collegiale.

3. Il presidente e il vicepresidente della commissione paritetica di scuola e, ove costituita, di dipartimento restano in carica per un biennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina dei componenti designati nella nuova commissione paritetica.

Art. 44 - Candidature

1. Per la carica di direttore di dipartimento e di preside di scuola è prevista la presentazione di candidature individuali; l'interessato presenta la propria candidatura, unitamente al *curriculum vitae* e al programma, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità, e dei termini stabiliti nel relativo decreto di indizione delle votazioni.

2. In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni.

Art. 45 - Dimissioni ed elezioni conseguenti

1. Nel caso di dimissioni, le stesse sono accolte dall'organo cui compete la nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina dell'eletto in esito al nuovo procedimento elettorale, fatta salva la manifestazione di contraria volontà dell'interessato.

2. Nel caso di dimissioni aventi efficacia anteriore alla nomina del nuovo eletto, assume le corrispondenti funzioni il decano dell'organo collegiale. Il soggetto competente indice le elezioni entro trenta giorni.

Art. 46 - Elezioni del direttore di dipartimento

1. Il decano del dipartimento indice le elezioni, fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nella seconda e terza decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato, al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle elezioni dei componenti del senato accademico e la tempestiva formazione dei consigli delle scuole. Il decano fissa, inoltre, il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli elettorati definitivi. In caso di assenza di candidature di professori ordinari entro il primo termine fissato, il provvedimento di indizione prevede, altresì, una riapertura dei termini, non inferiore a cinque giorni lavorativi, per la presentazione delle candidature anche da parte dei professori associati.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di dipartimento; l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari del consiglio di dipartimento, salvo quanto disposto nel precedente comma.

3. In caso di due votazioni successive nelle quali non sia stato raggiunto il *quorum* previsto per l'elezione di un professore ordinario, con un nuovo decreto di indizione, l'eleggibilità è estesa ai professori associati,

con conseguente fissazione di nuovi/o termini/e per la presentazione di candidature, non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli elettorati definitivi.

4. In caso di estensione dell'elettorato passivo ai professori associati, si applicano i medesimi *quorum* previsti dallo Statuto per l'elezione di un professore ordinario.

5. Nella seconda votazione, a parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. L'anzianità di ruolo è computata sommando l'anzianità nel ruolo di professore ordinario e di professore associato.

Art. 47 - Elezioni del preside di scuola

1. Il decreto rettorale di indizione è emanato, di norma, entro la prima decade del mese di ottobre; le votazioni si svolgono a partire dal primo giorno lavorativo successivo al primo novembre. Il decreto contiene la nomina di un seggio elettorale, il termine, non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elettorati definitivi, per la presentazione delle candidature unitamente ai relativi *curricula* e programmi, l'indicazione della data e dell'orario per la seconda votazione.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio della scuola; l'elettorato passivo e la conseguente candidabilità sono riservati ai professori ordinari afferenti ai dipartimenti della scuola.

3. Nel caso di mancata presentazione di candidature, si procede alle votazioni, attribuendo l'elettorato passivo a tutti i professori ordinari della scuola che hanno i requisiti di eleggibilità.

4. Nel caso si proceda ad una seconda votazione, a parità di voti, prevale la maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 48 - Elezioni del coordinatore di corso di laurea e laurea magistrale

1. Il direttore del dipartimento al quale è attribuito il corso di studio indice le elezioni fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per i nuovi consigli di corso di studio, l'elezione del primo coordinatore è indetta entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del consiglio stesso.

2. Il coordinatore è eletto a maggioranza semplice, pari alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 49 - Elezioni del direttore della scuola di specializzazione

1. Il decreto di indizione del decano fissa la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per la nuova scuola di specializzazione, il decano indice le elezioni del primo direttore entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta.

2. Per le scuole di area non sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo componenti del consiglio; per le scuole di area sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo, componenti del consiglio, che appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione, ai sensi dei decreti, ministeriali ed interministeriali, di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Il *quorum* per la validità della votazione è pari ad un terzo degli aventi diritto. Il direttore è eletto a maggioranza semplice, pari alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 50 - Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento, ove costituita

1. Ove non diversamente stabilito dal regolamento di dipartimento, per le elezioni del presidente e vicepresidente della commissione paritetica si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il provvedimento di indizione è emanato dal direttore del dipartimento a seguito della costituzione della commissione paritetica e prevede che le elezioni si svolgano, di norma, entro la fine del mese di novembre dell'anno accademico in cui hanno inizio i mandati.

3. La commissione forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per ciascuna delle due cariche. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale, per l'elezione del presidente, la maggior anzianità di nomina nel ruolo di docente e, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica, mentre, per l'elezione del vicepresidente, prevale la minore anzianità anagrafica.

Art. 51 - Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di scuola

1. Il provvedimento di indizione è emanato dal preside della scuola a seguito della costituzione della commissione paritetica e prevede che le elezioni si svolgano, di norma, entro la fine del mese di novembre dell'anno accademico in cui hanno inizio i mandati.

2. La commissione forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per ciascuna delle due cariche. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale, per l'elezione del presidente, la maggior anzianità di nomina nel ruolo di docente e, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica, mentre, per l'elezione del vicepresidente, prevale la minore anzianità anagrafica.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 52 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal presente Regolamento, si rinvia ai decreti di indizione e alle specifiche disposizioni regolamentari adottate dagli organi di governo.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico o il diverso giorno definito dal decreto di emanazione.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni emanato con D.R. n. 4684 del 25.10.2019.